

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE

Art. 1 – Denominazione e sede

1. E' costituita in data 30/07/2014 una Associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata IBLAZON

Art. 2 – Scopo

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

L'associazione ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere la cultura e l'arte nel settore dei beni culturali.

In particolare si propone di:

- a) Realizzare, promuovere e organizzare attività di visita e conoscenza di siti artistici e culturali;
- b) Favorire la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni ecclesiali, ecc;
- c) Partecipare alla realizzazione di rassegne e concorsi teatrali culturalmente qualificati;
- d) Favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione in campo culturale.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 4 – Domanda di ammissione Soci

Sono soci tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto e intendano partecipare all'attività associativa. Tutti i soci sono tenuti a tesserarsi all'Associazione.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci solo le persone che ottengono l'ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su un apposito modulo.

La partecipazione dei soci all'Associazione potrà essere temporanea.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 5 – Diritti dei Soci

Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti, le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Decadenza dei Soci

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- Decesso
- Dimissioni
- Morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo
- Espulsione, il socio può essere espulso quando provoca danni materiali o morali all'Associazione.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 7 – Organi

Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea generale dei Soci
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell'ordine del giorno da almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tale caso la convocazione è atto dovuto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Art. 9 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni.

Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

Art. 10 – Compiti dell'Assemblea – Deliberazioni

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei Regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 11 – Convocazione – Procedure Assembleari

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni per le vie brevi.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai Soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutinatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutinatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della Associazione. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea tra i Soci. Il Consiglio Direttivo una volta eletto nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente e/o Dirigente responsabile, ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni,

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Art. 13 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 14 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a. stabilire la data dell'assemblea annuale
- b. predisporre la relazione dell'attività svolta
- c. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- d. fissare le date dell'Assemblea ordinaria dei Soci da indire almeno una volta all'anno e adottare le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione
- f. attuare le deliberazioni dell'Assemblea
- g. proporre all'Assemblea l'espulsione di soci;
- h. formulare il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 16 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione.

Art. 17 – Il Vicepresidente e/o Dirigente Responsabile

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente. In tali casi la rappresentanza della Associazione viene assunta dal Vicepresidente.

Il Dirigente responsabile, sentito il Presidente, funge da coordinatore, organizza eventi, riunioni, dibattiti etc.

Art. 18 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Il rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati, in uno con la convocazione dell'Assemblea che ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 20 – Anno sociale

L'esercizio sociale ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

Art. 21 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Art. 22 – Libri sociali

Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:

- a. il libro Soci;
- b. il libro verbale delle Assemblee;
- c. il libro verbali del Consiglio Direttivo.

I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il segretario.

Art. 23 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione, la delibera Assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di legge:

- a. ad altre organizzazioni con finalità sportive.

Art. 24 – Norme generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.

Ragusa, 30/07/2014

BASILE ANTONIETTA

DI QUATTRO VINCENZINA

DI QUATTRO COSTANZA

REZZO CLORINDA

BRACCHITTA DAMIANO

[Handwritten signatures]

[Circular stamp: Direzione Provinciale Ragusa]

